

MILANO  
LODI  
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

## **PROSSIME SCADENZE AL 30 GIUGNO 2022**

**Obbligo di accettare il pagamento con mezzi elettronici;  
contratti di locazione breve;  
obbligo fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario;  
autodichiarazione aiuti di Stato;  
proroghe versamento saldo/acconto imposte da dichiarazione dei redditi.**

***(a cura del dott. Alessandro Cattelan, Consulente fiscale nazionale FIMAA Italia)***

Il 30 giugno rappresenta una data cruciale per molte comunicazioni ed obblighi che interessano la categoria, in particolare si forniscono alcuni *alert* da tenere presenti per non incorrere in sanzioni o omissioni.

### **OBBLIGO POS**

Dall' 1 luglio 2022 scatta la sanzione per chi non accetterà pagamenti tramite mezzi elettronici di pagamento quali carta di credito, bancomat ma anche smartphone attraverso la tecnologia NFC.

L'obbligo di detenere un POS o strumento (in inglese *device*) analogo risale al 2014, tuttavia molti non si sono mai adeguati (costi di gestione e commissioni applicate alle singole transazioni ritenuti elevati).

#### Soggetti a cui si rivolge

I soggetti tenuti a tale obbligo sono coloro che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.

#### Cosa è previsto per chi non si adegua

Il D.L. n. 36 del 30/04/2022, articolo 18, ha introdotto un regime sanzionatorio per chi non si dota di uno strumento atto a ricevere transazioni elettroniche. In particolare la norma prevede che nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, si applica:

- a) la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a € 30,00;
- b) il 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

#### Agevolazioni previste

La normativa prevede due agevolazioni:

- a) credito d'imposta sulle commissioni addebitate;
- b) credito d'imposta per acquisto POS e POS evoluti.

#### Crediti d'imposta

##### **a) Credito d'imposta sulle commissioni addebitate**

Il credito d'imposta spetta in generale nella misura del 30%, tuttavia il D.L. n. 99/2021 ha stabilito che per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta venga incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, abbiano adottato strumenti di pagamento elettronico collegati a strumenti che garantiscano l'inalterabilità

e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito; si parla pertanto di POS collegati direttamente al registratore di cassa telematico che effettua l'invio dei corrispettivi e dei cosiddetti POS evoluti.

Il requisito soggettivo per beneficiare del credito d'imposta sulle commissioni addebitate è che il soggetto passivo, ossia l'azienda o il professionista, non abbia superato nell'esercizio precedente un volume di fatturato di € 400.000,00.

#### **b) Credito d'imposta per acquisto POS e POS evoluti**

##### POS collegati a registratori telematici

Alle imprese e professionisti che:

- effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali;
- tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano POS collegati al registratore telematico;

spetta un credito d'imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo del POS, nonché alle spese di convenzionamento o collegamento tecnico tra i due strumenti.

Il credito d'imposta spetta, **nel limite massimo di spesa di € 160,00 per soggetto**, nelle seguenti misure:

- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a € 200.000,00;
- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a € 200.000,00 e fino a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

##### POS evoluti

Alle imprese e professionisti che nel corso dell'anno 2022:

- acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati;

spetta un credito d'imposta, **nel limite massimo di spesa di € 320,00 per soggetto**, nelle seguenti misure:

- 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a € 200.000,00;
- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a € 200.000,00 e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

In conclusione, si fa presente che per le imprese o i professionisti che ricevono poche transazioni all'anno con carta, esistono in commercio *device* elettronici che hanno un costo d'acquisto iniziale esiguo, nessun canone di abbonamento o di utilizzo; il costo successivo è rappresentato dall'applicazione di una piccola percentuale di commissione per ogni transazione effettuata.

## SCADENZE LEGATE AI CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE

Il 30 giugno rappresenta anche il termine ultimo per due importanti comunicazioni che riguardano i contratti di Locazione breve.

### Comunicazione dati contratto

Come già scritto in una precedente circolare relativa a tale tipologia contrattuale, il Provvedimento del Direttore dell'AdE n. 132395/2017 ha previsto per i soggetti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare** o **gestiscono portali telematici**, entro il 30 giugno dell'anno successivo, l'**obbligo di trasmissione dei seguenti dati relativi ai contratti di locazione breve**, stipulati grazie alla loro intermediazione:

- a) il nome, il cognome, e il codice fiscale del locatore;
- b) la durata del contratto;
- c) l'indirizzo dell'immobile locato;
- d) l'importo del corrispettivo lordo;
- e) l'anno di riferimento;
- f) i dati catastali dell'immobile locato (obbligatori per i dati riferiti al 2023, quindi 30.06.2024).

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati è in forma aggregata.

**La trasmissione dei dati avviene tramite software scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate<sup>1</sup> e dovrà essere utilizzato a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all'anno 2021.**

### Dichiarazione imposta di soggiorno

L'intermediario che incassa il canone o il corrispettivo, o che interviene nel pagamento degli stessi, è **responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno**. Oltre al versamento l'intermediario, a norma del comma 5-ter, art. 4 – DL 50/2017, è responsabile anche della presentazione della **dichiarazione imposta di soggiorno**.

**La dichiarazione deve essere presentata in via telematica all'interno dell'Area riservata dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione Servizi/Dichiarazioni al link Dichiarazione telematica per l'imposta di soggiorno entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.**

Caratteristiche peculiari di tale dichiarazione sono:

- **inserimento del comune**; va inserito il comune nel quale sono presenti le strutture ricettive e al quale viene spedita la dichiarazione;
- **inserimento dati di chi presenta la dichiarazione**; gestore della struttura ricettiva, mediatore, dichiarante diverso come ad esempio tutore, erede ecc., intermediario; in quest'ultimo caso la dichiarazione è inviata per conto del richiedente a patto che questi abbia delegato l'intermediario al "Cassetto fiscale";
- **inserimento dati della struttura ricettiva**; i riquadri relativi alla struttura vanno compilati per ogni singola struttura presente nel comune al quale viene trasmessa la dichiarazione; **attraverso il numero progressivo viene indicato il numero progressivo delle strutture per le quali si**

---

<sup>1</sup> Di seguito si riporta il link dove scaricare il software:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/contratti-di-locazione-breve/sw-compilazione-com-loc-brevi>

**sta presentando la dichiarazione, presenti nel medesimo comune e gestite dallo stesso gestore/mediatore;**

- **inserimento versamenti**; il riquadro non richiede obbligatoriamente gli estremi del versamento che quindi può non essere compilato; va invece compilato il campo “importo annuale (cumulativo) versato al comune”. L’importo segnato deve essere cumulativo, relativo all’intero anno e a tutte le strutture presenti nella dichiarazione. Nel caso il dichiarante compili una dichiarazione multipla (perché in presenza di più strutture nello stesso comune) il riquadro versamenti sarà compilato solo nell’ultimo invio e i dati dovranno essere complessivamente riferiti anche a quelli relativi agli invii precedentemente effettuati.

## **OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO**

Dall’ 1° luglio 2022 scatta l’**obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfettario che superino € 25.000,00 annui di volume d’affari**. A tal proposito si ricorda che, in assenza di applicazione dell’IVA per questo particolare regime, è obbligatorio applicare la marca da bollo di € 2,00 per le fatture emesse che superino € 77,47.

All’interno dell’area riservata dell’AdE sezione “Fatture e corrispettivi” viene messo a disposizione l’importo dell’imposta di bollo da versare sulla base delle fatture inviate allo SDI. Le modalità di pagamento sono l’addebito diretto in conto o la presentazione del modello F24.

Di seguito i Codici tributo F24:

- 2521: imposta di bollo primo trimestre;
- 2522: imposta di bollo secondo trimestre;
- 2523: imposta di bollo terzo trimestre;
- 2524: imposta di bollo quarto trimestre;
- 2525: imposta di bollo sanzioni;
- 2526: imposta di bollo interessi.

## **AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO**

Il decreto semplificazioni ha previsto una norma che apre alla proroga del termine di presentazione della autodichiarazione degli aiuti di Stato, fissata per il 30 giugno 2022. La norma concede più tempo all’Agenzia di aggiornare il registro RNA degli aiuti di stato. Sulla base delle notizie di stampa, confermata da Confcommercio nazionale, alla citata norma seguirà un provvedimento dell’Agenzia che disporrà la proroga del termine al 31 ottobre 2022. Su tale autocertificazione, il 21 giugno 2022, vi sarà anche una pronuncia del TAR che analizzerà il fatto che molti dei dati richiesti sono già in possesso dell’Agenzia delle entrate. Qualora la sentenza fosse di accoglimento delle doglianze ci sarà una completa modificazione dell’istanza.

## **PROROGHE VERSAMENTO SALDO/ACCONTO IMPOSTE DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Il decreto semplificazioni non dispone nulla con riferimento alla proroga dei versamenti delle imposte relative alle dichiarazioni dei redditi prevista per il 30 giugno 2022. Tuttavia pare che la proroga sia data per “sicura” e sarà adottata con DPCM.